



Decreto del Direttore amministrativo nr. 100 del 21/11/2018

Proponente: D.ssa Daniela Masini

Settore Provveditorato

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: D.ssa Paola Querci

Estensore: D.ssa Daniela Masini

Oggetto: Attivazione procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata all'affidamento delle funzioni di "MEDICO COMPETENTE di cui all'art. 18 Ccomma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 e di medico autorizzato ai sensi del D.LGS. 230/95 E 241/2000 e s.m.i. per la durata di un anno, con decorrenza dal 1.2.2019.

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
All. "1" avviso-csa-facsimile preventivo	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 06.04.2017, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato, a decorrere dal 10.04.2017, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Rilevato che il Settore Provveditorato espleta, come da Atto di organizzazione interna di ARPAT, il supporto amministrativo per le acquisizioni di beni e servizi e svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Preso atto che il contratto di appalto delle funzioni di "Medico competente di cui all’art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs n. 81/08 e di medico autorizzato secondo quanto previsto dai D.lgs. 230/95 e 241/2000 e ss.mm.ii”, affidato all’Istituto San Lorenzo Srl con decreto del Direttore amministrativo n. 108/2014, già prorogato, scadrà in data 31.01.2019;

Preso atto che l’Istituto San Lorenzo Srl, appositamente interpellato, non ha dato la disponibilità alla prosecuzione del servizio dal 01.02.2019 (come da comunicazione agli atti);

Considerato che, nelle more dell’attivazione del contratto da parte di Regione Toscana – soggetto aggregatore, per l’appalto dei servizi di sorveglianza sanitaria, a cui ARPAT aderirà, è necessario garantire la fruizione del servizio senza soluzione di continuità;

Considerato che la procedura di gara è in corso di espletamento da parte della Regione Toscana ed alla data del 01.02.2019 non sarà conclusa;

Vista la “richiesta di acquisto” (agli atti), pervenuta via “freedocs” al Settore Provveditorato, dal Direttore amministrativo, per procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi per la durata di anni 1 dal 01.02.2019, per un importo stimato in euro Euro 25.000,00 oltre IVA;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e la Linea guida ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) n. 4, di attuazione del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

Visto in particolare il comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede: <<*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: lett. a) per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...omissis*>>;

Considerato che, in applicazione dei principi di proporzionalità e speditezza dell’azione amministrativa, si ritiene che la modalità più adeguata per l’affidamento di cui trattasi, sia l’affidamento diretto, nel caso, preceduto da un’indagine di mercato per individuare le migliori condizioni negoziali, mediante interpello degli operatori economici;

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., della fornitura, previa indagine di mercato da svolgersi mediante acquisizione di preventivi di spesa, in considerazione dell'importo dell'acquisto (inferiore a Euro 40.000,00, esclusa IVA);

Visti l'avviso di indagine di mercato all'uopo predisposto, che sarà pubblicato per almeno 10 giorni sul "profilo committente" di ARPAT unitamente alla documentazione di riferimento:Capitolato Speciale di Appalto e fac-simile preventivo di spesa (allegato "1");

Considerato che l'avviso di indagine di mercato è finalizzato alla richiesta di presentazione di preventivi di spesa da parte degli operatori economici interessati e non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento del servizio di cui trattasi, e, pertanto, non ha valore vincolante per ARPAT né valore precontrattuale, né gli operatori economici potranno vantare alcuna pretesa al riguardo;

Dato atto, altresì, per ragioni di trasparenza, che l'avviso di indagine di mercato non avvia una "procedura di gara", né potrà essere inteso e/o interpretato dagli operatori economici come invito a proporre offerta;

Considerato che l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i. avverrà in modalità telematica tramite la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana: <https://start.toscana.it/>);

Visto il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e verificato che tali beni non rientrano nelle categorie merceologiche per cui ricorre l'obbligo normativo di aderire a contratti di soggetti aggregatori;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del Disciplinary interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di procedere all'acquisizione del servizio di "Medico competente di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/08 e di medico autorizzato secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 241/2000 e ss.mm.ii., descritto nel Capitolato Speciale di Appalto (allegato "1"), per la durata di un anno dal 1.2.2019 e, quindi, di attivare l'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo stimato di Euro 25.000,00 oltre IVA;
2. di approvare l'avviso di indagine di mercato, appositamente predisposto, che sarà pubblicato sul "Profilo committente" di ARPAT, nonché la documentazione di riferimento: Capitolato Speciale di Appalto e il fac-simile del preventivo di spesa (allegato "1");
3. di quantificare la spesa in euro 25.000,00, oltre IVA, dando atto che l'importo sarà esattamente determinato con successivo provvedimento in fase di affidamento;
4. di nominare quale "Responsabile unico del procedimento" il Direttore amministrativo;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di garantire la fruizione del servizio, senza soluzione di continuità.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci *

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui

all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 20/11/2018
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 20/11/2018
- Paola Querci , il proponente in data 20/11/2018
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 20/11/2018
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 21/11/2018

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., DELLE FUNZIONI DI "MEDICO COMPETENTE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 81/08 E DI MEDICO AUTORIZZATO SECONDO QUANTO PREVISTO DAI D.LGS. 230/95 E 241/2000 E SS.MM.II., PER LA DURATA DI UN ANNO.

ARPAT intende svolgere **un'INDAGINE DI MERCATO**, finalizzata ad individuare l'operatore economico cui affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (affidamento diretto) **l'appalto FUNZIONI DI "MEDICO COMPETENTE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 81/08 E DI MEDICO AUTORIZZATO SECONDO QUANTO PREVISTO DAI D.LGS. 230/95 E 241/2000 E SS.MM.II., PER LA DURATA DI UN ANNO, CON DECORRENZA DAL 1.2.2019, CON EVENTUALE PROROGA PER ULTERIORI 6 MESI ALLA SCADENZA.**

Requisiti richiesti

Sono richiesti i seguenti requisiti:

A) Nel caso in cui l'operatore economico sia un libero professionista:

1. possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 163/2006;
2. possesso di laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione;
3. iscrizione all'Ordine dei Medici;
4. abilitazione a "Medico Competente di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e a Medico Autorizzato secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 241/2000 e ss.mm.ii;
5. aver prestato negli ultimi tre anni almeno 1 (uno) servizio in qualità di "Medico Competente di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, di durata non inferiore a 1 anno, a favore di soggetti privati o soggetti pubblici con almeno un numero di dipendenti non inferiore a 600 unità;
6. aver prestato negli ultimi tre anni almeno 1 (uno) servizio in qualità di "Medico Autorizzato" secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 241/2000 e ss.mm.ii, di durata non inferiore a 1 anno, a favore di soggetti pubblici o privati;
7. possesso di ECM (educazione continua in medicina) di cui almeno il 70% dei crediti acquisito nella disciplina "Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro" non inferiore a 150.

B) Nel caso in cui l'operatore economico sia una ditta/società che esercita attività sanitaria:

- 1) possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) iscrizione alla Camera di commercio per oggetto di attività comprendente il servizio oggetto del presente appalto;
- 3) disponibilità a mettere a disposizione personale della società avente un vincolo contrattuale di qualsiasi natura, per lo svolgimento delle funzioni di "Medico competente" e di "Medico autorizzato", quest'ultimo in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione del concorrente libero professionista sopraindicati.

C) nel caso in cui l'operatore economico interessato sia un raggruppamento temporaneo di Imprese:

- 1) i requisiti indicati ai precedenti punti 1) e 2) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del costituito o costituendo raggruppamento o consorzio.
- 2) Il requisito previsto al precedente punto 3) del presente paragrafo deve essere posseduto in misura maggioritaria dal soggetto mandatario del raggruppamento.

L'importo del servizio è stimato in Euro 25.000,00 euro (IVA esclusa) per la durata di 1 anno.

Le modalità di svolgimento del servizio e le condizioni di affidamento sono previste nel capitolato speciale di appalto allegato.

Gli operatori economici sono invitati a trasmettere a mezzo pec (arpat.protocollo@postacert.toscana.it), indirizzata al Settore Provveditorato, **entro il giorno _____** il proprio miglior preventivo di spesa per l'affidamento del servizio in oggetto (mediante utilizzo del modulo allegato).

ARPAT procederà, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2016 e s.m.i., all'affidamento mediante utilizzo della piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana): <https://start.toscana.it>

Resta stabilito sin d'ora che sia il presente avviso che la presentazione del preventivo di spesa da parte dell'operatore economico non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento del servizio di cui trattasi, gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.

Si precisa che il presente avviso è finalizzato ad acquisire un preventivo di spesa che non ha valore vincolante per ARPAT né valore precontrattuale; e che non avvia una "procedura di gara", ma "un'indagine di mercato". L'avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta.

Firenze,

Il Responsabile del Settore Provveditorato
Struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Dott.ssa Daniela Masini



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

APPALTO DELLE FUNZIONI DI "MEDICO COMPETENTE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 81/08 E DI MEDICO AUTORIZZATO SECONDO QUANTO PREVISTO DAI D.LGS. 230/95 E 241/2000 E SS.MM.II., PER LA DURATA DI UN ANNO.

CIG....

PREMESSA

ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) già istituita ai sensi della [legge regionale 18 aprile 1995, n. 66](#) (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), in attuazione del [decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496](#) convertito con modificazioni in [legge 21 gennaio 1994, n. 61](#) (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) è disciplinata dalla L.R.T. n. 30/2009.

Le attività istituzionali con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo consistono in:

- a) attività di controllo ambientale (campionamento, nell'analisi e misura, nel monitoraggio e nell'ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti)
- b) attività di supporto tecnico-scientifico (assistenza tecnico-scientifica agli enti nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche)
- c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale (raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività istituzionali o comunque ad altro titolo detenuti e validati)

ARPAT svolge le attività di competenza sul territorio di Regione Toscana ed ha le seguenti sedi interessate al servizio sono le seguenti:

Edificio	Città	Indirizzo
1	Firenze	via N. Porpora n.22
2	Arezzo	v.le Maginardo n.1
3	Firenze	Via Ponte alle Mosse, n. 211
4	Livorno	via Marradi n.114
5	Pisa	via Vittorio Veneto n.27
6	Lucca	via Vallisneri n.6
7	Grosseto	via Fiume n.35
8	Siena	Via del Ruffolo, loc. Ruffolo
9	Massa Carrara	Via del Patriota, n. 2
10	Pistoia	Via Baroni, n. 18
11	Prato	via Lodi n.20
12	Piombino	via Adige n.12

Edificio	Città	Indirizzo
13	Empoli	Via Tripoli, n. 18
14	Borgo San Lorenzo	Via Don Luigi Sturzo, n. 29
15	S. Giovanni Valdarno	Via Vetri Vecchi
16	Pietrasanta	Piazza della Repubblica, n 16
17	San Romano	Via Gramsci 63/d

I laboratori presso i quali si espletano le attività di analisi sono complessivamente 3 (**sedi di Livorno, Firenze, Siena**) oltre 2 sedi secondarie (**Pisa e Arezzo**).

Il numero degli operatori di ARPAT interessati dal servizio di cui trattasi sono attualmente **673** unità suddivisi nelle seguenti matrici di attività:

- 1) attività in esterno 345 unità
- 2) attività marittime per biodiversità/pesca/marine strategy etc. (15 unità) e subacquee n.3 unità
- 3) attività di laboratorio n. 83 unità
- 4) attività amministrative e di supporto tecnico trasversale 216 unità
- 5) attività di esposizione al rischio delle radiazioni e sottoposti a sorveglianza medico autorizzato: n. 7 dipendenti di classificati categoria A e n. 4 dipendenti di classificati categoria B.

Sul sito di ARPAT è possibile reperire informazioni in merito alle competenze ed al modello organizzativo di ARPAT.

Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle acque marine costiere della Toscana ARPAT dispone di una imbarcazione (Poseidon) che viene utilizzata da parte del personale per le attività di immersione subacquea.

In ARPAT sono svolte attività che comportano l'esposizione a radiazioni ionizzanti per l'utilizzo di attrezzature contenenti sorgenti radioattive di strumenti che necessitano per la taratura e il controllo del funzionamento materiali di riferimento e sorgenti radioattive.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il personale può effettuare attività all'esterno delle sedi di lavoro, presso aziende soggette alle disposizioni del DLgs 230/95 e s.m.i., e anche presso aziende non soggette a tali disposizioni, ma ove emergano materiali o sorgenti radioattive, e infine sul territorio in presenza di situazioni di emergenza radiologica o contaminazione diffusa.

ART. 1 -OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle **funzioni di Medico Competente di cui all'art. 18 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e di Medico Autorizzato** secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 241/2000 e ss.mm.ii. per le attività di:

- **sorveglianza sanitaria** dei lavoratori dell'Agenzia, così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, previste dal Titolo I capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
- **sorveglianza medica** della protezione dalle radiazioni ionizzanti dei propri lavoratori classificati esposti.

Nei servizi di sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica di cui al presente capitolato si intendono ricomprese tutte le attività previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché di igiene del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti per i lavoratori classificati.

In particolare il **Medico competente** avrà il compito di:

- a) **collaborare** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) **programmare** ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) **istituire**, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, d'intesa con il Direttore Generale per l'individuazione dei luoghi di custodia, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- d) **consegnare al datore di lavoro**, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) **consegnare al lavoratore**, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) **inviare all'INAIL**, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- g) **fornire informazioni ai lavoratori** sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) **informare ogni lavoratore** interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) **comunicare per iscritto**, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) **visitare gli ambienti di lavoro** almeno una volta all'anno o a cadenza periodica inferiore qualora prevista in offerta che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.
- k) **partecipare alla programmazione** del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività dai dirigenti dell'Agenzia così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera d) ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) **effettuare la sorveglianza medica** dei lavoratori classificati esposti B per la protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Nell'appalto non sono comprese le analisi e gli accertamenti specialistici.

Al medico competente possono essere richiesti (e sono ricompresi nel corrispettivo di appalto) pareri formali, nonché redazione di referti relativi a specifiche necessità che, di volta in volta, il Direttore generale di ARPAT può sottoporre in relazione a problematiche segnalate dal personale di ARPAT, in relazione a particolari situazioni sanitarie riguardanti l'eventuale esposizione a contaminanti indoor e/o outdoor non associabili con le attività svolte dall'Agenzia.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Servizio comprende le seguenti prestazioni, riunite per gruppi omogenei:

1. redazione e consegna del **piano di attività annuale** contenente:
 - a) i rischi per la salute dei lavoratori in relazione alla mansione svolta;
 - b) il programma delle visite mediche e degli accertamenti;
 - c) gli esami biologici e strumentali necessari ai fini del giudizio di idoneità alla mansione;
 - d) il programma delle eventuali riunioni con i responsabili delle strutture dell'Agenzia;
 - e) il programma dei sopralluoghi alle sedi.

Il piano di attività dovrà essere redatto e periodicamente verificato nella sua attuazione dal Responsabile del contratto. Se convenuto, in sede di verifica, il piano deve essere aggiornato sulla base degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro declinati dall'Agenzia. La redazione e l'aggiornamento del piano, fermo restando le rispettive sfere d'azione, competenze e responsabilità, avvengono d'intesa con l'RSPP sentiti i responsabili di struttura e gli RLS e, per quanto riguarda la tutela dell'esposizione a radiazioni ionizzanti, anche l'Esperto Qualificato.
2. effettuazione delle visite mediche preventive, periodiche, occasionali e su richiesta del lavoratore ex art. n. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 in base a quanto previsto nel piano di attività;
3. individuazione e prescrizione degli esami complementari previsti dal protocollo sanitario;
4. istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente, e la formulazione, quando richiesto, di giudizi di idoneità e giudizi di concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;
5. effettuazione di sopralluoghi nelle sedi dell'Agenzia e redazione, per ciascun sopralluogo, di apposito verbale;
6. partecipazione alla riunione annuale di prevenzione e protezione dei rischi e ad altre riunioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi che si rendano necessarie;
7. supporto al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti in materia di igiene del lavoro e gestione dei nuovi rischi con particolare riferimento al benessere organizzativo, alle violenze fisiche, psicologiche e morali, al rischio di genere e allo stress lavoro correlato;
8. consulenza ai lavoratori sulle problematiche attinenti all'igiene del lavoro e alla tutela della salute nella mansione;
9. informazioni ai lavoratori sul risultato e sul significato degli accertamenti sanitari.
10. Servizi di supporto al datore di lavoro e ai responsabili di struttura consistenti nella:
 - a) definizione dei tempi e delle modalità di organizzazione delle visite mediche e degli accertamenti sanitari;
 - b) gestione informatica delle visite mediche e accertamenti sanitari, aggiornando l'archivio delle visite effettuate;
 - c) registrazione e archiviazione di tutti gli accertamenti sanitari eseguiti e dei giudizi di idoneità rilasciati;
 - d) consegna a ARPAT dei giudizi di idoneità/inidoneità alla mansione specifica da conservare a cura del datore di lavoro;
 - e) consegna a ARPAT dei riepiloghi di tutti gli accertamenti eseguiti con scadenza mensile o consegna semestrale secondo le esigenze.
- 11) **predisposizione di un protocollo di sorveglianza sanitaria sia come medico competente che come medico autorizzato (per il personale radio esposto) nel quale saranno riportati gli accertamenti clinici e gli approfondimenti diagnostici rilevati in riferimento al rischio specifico del lavoratore, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, ed in accordo con l'RSPP.**

Tutti i programmi e le prestazioni dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nella documentazione prescrittiva di Agenzia ed in particolare nel rispetto della Istruzione Operativa "Attuazione della sorveglianza sanitaria e gestionale degli esiti della stessa (che si allega).

ART. 3 – SORVEGLIANZA SANITARIA E SORVEGLIANZA MEDICA PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti deve avvenire come previsto dalla normativa e la stessa sarà riportata nel protocollo di sorveglianza sanitaria.
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le modalità di espletamento delle prestazioni dovranno essere quelle indicate nella Istruzione operativa "Attuazione della sorveglianza sanitaria e gestionale degli esiti della stessa.

Inoltre, il Medico competente dovrà:

- a) segnalare ai Dirigenti del personale assegnato ed al RsPP in relazione alle mansioni svolte la necessità di eventuali vaccinazioni;
- b) svolgere in piena autonomia nel rispetto delle procedure e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e redigerne accurato verbale;
- c) comunicare, con almeno 10 gg. di preavviso, al Direttore Generale di ARPAT, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza;
- d) collaborare con il Datore di lavoro per la valutazione del rischio stress lavoro correlato ed all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento.

ART. 5 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo di appalto sarà determinato dall'importo offerto dal soggetto che sarà individuato come affidatario del servizio, quantificato "a corpo", **per la durata di un (1) anno**, ed è onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti per l'espletamento dell'attività oggetto di appalto.

ART. 6 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di **1 (uno) anno** decorrenti dal 1.2.2019.

Alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario è tenuto, su richiesta di ARPAT, a proseguire il servizio per un periodo massimo di 180 giorni, nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Il corrispettivo annuo è determinato dal prezzo unitario offerto in gara per ogni dipendente di ARPAT per il numero effettivo dei dipendenti.

In sede di prima applicazione si farà riferimento al numero dei dipendenti presenti in ARPAT alla data del contratto.

Il pagamento dei corrispettivi spettanti per le prestazioni rese sarà liquidato all'affidatario, previa presentazione di regolari fatture da parte dello stesso, **in rate trimestrali posticipate** recanti il numero dell'ordine, il numero del CIG (Codice identificativo di gara) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 e s.m.i., nonché la descrizione delle prestazioni effettuate accompagnate da una relazione dettagliata riguardante le suddette prestazioni.

La fattura, dovrà essere intestata ed inviata al seguente indirizzo:

ARPAT - Via Porpora, 22 - 50144 Firenze C.F./P.I. 04686190481

Le fatture dovranno essere intestate a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze - P.IVA 04686190481". Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.

Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

Le fatture dovranno essere emesse posticipatamente rispetto all'esecuzione delle attività ricomprese nel servizio.

I corrispettivi dovuti saranno soggetti a ritenuta dell'0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di conformità del DEC, con esito positivo.

Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l'Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> il valore S "scissione pagamenti".

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'affidatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti all'aggiudicatario. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dall'ARPAT, sentito l'affidatario. Ai sensi dell'art. 17 della L.R.Toscana n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

ART. 8 - CAUZIONE

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'affidamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016).

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

L'aggiudicatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARPAT nomina un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha il controllo periodico della regolarità della prestazione svolta: il Direttore di esecuzione del contratto agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'appaltatore siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

ART. 11- PERIODO DI PROVA

L'affidamento del servizio è soggetto ad **un periodo di prova di sei mesi** dalla data di inizio del servizio (1.2.2019).

Il periodo di prova sarà considerato "negativo" al ricorrere delle seguenti fattispecie:

- due contestazioni di ARPAT rispetto alla corretta esecuzione del servizio
- comportamento scorretto in relazione al Codice di comportamento di ARPAT

In caso di esito negativo, sarà comunicata all'aggiudicatario la data di risoluzione del contratto motivandone le ragioni, in tal caso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento del servizio effettivamente reso, purché correttamente eseguito, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite. Non potrà pretendere ulteriori indennizzi.

ART. 12- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di gara, l'ARPAT può autorizzare il subappalto per una quota del servizio non superiore al 30% dell'importo contrattuale. In ogni caso l'ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'aggiudicatario il quale deve fornire all'ARPAT interessata copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

Il subappaltatore/subcontraente dell'aggiudicatario nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 14 - PENALITÀ E CONTESTAZIONI

L'Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed, in particolare, alla puntuale osservanza, in generale, delle norme che disciplinano l'esecuzione del presente contratto d'appalto.

Le penali saranno applicate nei seguenti casi:

- per ogni fattispecie di inadempienza rispetto alle attività di cui all'art. 1 del presente Capitolato sarà applicata una penale pari a euro 500,00.

Per "*cause di forza maggiore*" in grado di giustificare ritardi nell'esecuzione delle attività si intendono solo quelle indicate di seguito o ad esse assimilabili:

- condizioni metereologiche di particolare criticità
- rilevanti impedimenti legati alla circolazione stradale e autostradale

La comunicazione delle "*cause di forza maggiore*" sopra elencate dovrà essere fatta al direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a contestare le non conformità del servizio fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti; l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento.

Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta dell'aggiudicatario provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale all'Aggiudicatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate.

L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; ARPAT, valutate le osservazioni formulate dall'aggiudicatario, decide in merito all'applicazione delle penali.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento per la parte in contestazione.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuto all'aggiudicatario sarà trattenuto da ARPAT sui corrispettivi dovuti e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli art. 1241 e ss. Cod. Civ. e sarà oggetto di specifica fatturazione.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario coinvolto è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

ART. 15 - RISOLUZIONE

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate "gravi" alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ. (clausola ex art. 1341 C.C.):

- non superamento del periodo di prova
- in caso di inadempimento dell'Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato da ARPAT per porre fine all'inadempimento stesso
- impossibilità di reperimento ai recapiti comunicati per 72 ore consecutive;
- oltre due contestazioni per ritardi/inadempienze da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto in merito alla corretta e diligente esecuzione degli obblighi del contratto che risultano confermate a seguito di instaurazione del contraddittorio;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione dell'ARPAT;

- l'aggiudicatario non sia in grado di garantire l'espletamento del servizio o non provveda, entro 15 gg., alla sua sostituzione fermi restando il possesso dei requisiti richiesti

L'ARPAT ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'aggiudicatario medesimo;
- l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'ARPAT;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, superino il 10% dell'importo di aggiudicazione, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 C.C.ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'ARPAT metterà a carico dell'aggiudicatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'ARPAT per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'aggiudicatario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Le ipotesi di risoluzione del contratto possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.

ART. 16 – RECESSO

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.):

- qualora nei suoi servizi intervengano **trasformazioni di natura tecnico-organizzative** rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario;
- **per motivi di interesse pubblico**, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'aggiudicatario.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario (clausola ex art. 1341 C.C.).

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 **ed è posta a carico dell'aggiudicatario.**

L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 18 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 di cui al decreto del Direttore generale n. 6/2018;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contratti sarà comunque competente il Foro di Firenze.

ART. 20 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Allegato:

Istruzione Operativa “Attuazione della sorveglianza sanitaria e gestionale degli esiti della stessa.

Clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 C.C.:

gli artt.11 “Periodo di prova”, 15 “Risoluzione”, 16 “Recesso”, Art. 17 - Stipula del contratto e relative spese, 19 “Foro competente” del presente capitolato speciale di appalto.

 ARPAT	DIREZIONE	ISTRUZIONE OPERATIVA		
	IO SGS.99.006	REV.	DATA	PAG.
		1	05.06.2014	1 di 9
Attuazione della sorveglianza sanitaria e gestione degli esiti della stessa				
Data entrata in vigore 01.08.2014				

	Funzione e Nome	Firma	Data
Redazione	RSPP – Stefano Gini	<i>Stefano Gini</i>	22.04.2014
Verifica	RdD – Cesare Fagotti	<i>Cesare Fagotti</i>	22.04.2014
Approvazione	DG – Giovanni Barca	<i>Giovanni Barca</i>	05.06.2014

DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Funzioni della Direzione	Funzioni di Area Vasta/Dipartimento	Enti terzi
Tutti i responsabili di struttura	CAV	Medico competente e autorizzato
Tutti i dirigenti con incarico professionale	Tutti i responsabili di struttura	
Ufficio legale	Tutti i dirigenti con incarico professionale	
RSGQ	RSGQ	

STORIA DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
0	09.08.2013	Emissione
1	05.06.2014	Codifica delle tempistiche e delle prassi

INDICE

1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.0	ALLEGATI, DOCUMENTI E MODULI RICHIAMATI.....	3
3.0	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
4.0	RESPONSABILITÀ	3
5.0	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	4
5.1	Visita medica preventiva per la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica	5
5.2	Visita medica periodica	5
5.3	Visita su richiesta del lavoratore	6
5.4	Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi.....	7
5.5	Comunicazione dello stato di gravidanza	7
5.6	Flessibilità del congedo di maternità	8
5.7	Gestione dei risultati della sorveglianza sanitaria	8
5.8	Visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro	9
5.9	Ricorso avverso il giudizio del MCA.....	9
5.10	Comunicazione relativa all'esito della sorveglianza sanitaria.....	9
6.0	REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONE	9

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutelare la salute degli operatori in Agenzia rispetto ai fattori di rischio lavorativi, agli ambienti di lavoro e alle modalità di svolgimento delle attività di ARPAT mediante la sorveglianza sanitaria, definendo i passaggi e le responsabilità per l'attuazione della stessa.

La presente disposizione si applica a tutte le strutture di ARPAT.

I riferimenti normativi e tecnici utilizzati per la stesura di questa procedura sono elencati in **Allegato 1 “Riferimenti”**.

2.0 ALLEGATI, DOCUMENTI E MODULI RICHIAMATI

Allegati

Allegato 1 “Riferimenti”.

Allegato 2 “Fac simile di Richiesta visita medica straordinaria”.

Allegato 3 “Fac simile di Ordine di servizio per l'attuazione delle prescrizioni/limitazioni impartite da MCA”.

Documenti

PG SG.01 “Gestione della documentazione e delle registrazioni”.

PG SG 07 “Gestione delle risorse umane”.

PG SG.10 “Approvvigionamento e valutazione dei fornitori”.

Moduli

Mod SGS.99.005 “Informazioni al Medico competente”

Mod SGS.99.006 “Tabella personale/rischi associati (Schema)”

3.0 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

L'elenco “*Definizioni e acronimi*”, disponibile nella Omnibus e compilato ed aggiornato a cura di RdD, riporta tutte le definizioni ed abbreviazioni utilizzate nei documenti descrittivi e prescrittivi a valenza agenziale (comprese quelle relative alla presente istruzione).

Ai fini del presente documento, con RS si intendono i dirigenti ai quali è assegnato personale.

4.0 RESPONSABILITÀ

Le responsabilità rispetto alle singole fasi sono individuate nei paragrafi successivi e così riassumibili:

Attività	Responsabilità
Richiesta visita medica per valutazione dell'idoneità alla mansione specifica (per neoassunti, trasferiti, distaccati e/o comandati da ente terzo, e cambi di mansione) (par. 5.1)	RS
Predisposizione e aggiornamento della Tabella personale/rischi associati (par. 5.2)	RS
Predisposizione calendario di massima delle visite mediche periodiche, comprensivo degli elenchi del personale da visitare e degli accertamenti sanitari da effettuare (par. 5.2) ed invio a CAV, SA	MCA
Gestione attività di acquisizione del servizio di accertamenti diagnostici (par. 5.2)	SA
Assicurazione presenza lavoratori alle visite mediche periodiche (par. 5.2)	RS e lavoratori

Attività	Responsabilità
Richiesta di visita medica straordinaria (par. 5.3)	Lavoratrice/Lavoratore
Richiesta di visita medica al rientro da lunga assenza (par. 5.4)	RS
Comunicazione stato gravidanza (par. 5.5)	Lavoratrice
Invio informazione sullo stato di gravidanza a MCA e SePP (par. 5.5)	RS
Richiesta nulla osta per maternità flessibile (par. 5.6)	Lavoratrice
Attivazione visita medica per cessazione del rapporto di lavoro (in casi di lavoratori esposti a rischi particolari) (par. 5.8)	RS
Ricorso avverso il giudizio espresso dal medico (par. 5.9)	Lavoratrice/Lavoratore
Comunicazione relativa agli esiti della sorveglianza sanitaria (par. 5.10)	MCA
Rilascio giudizio idoneità alla mansione specifica ed invio a DG (par. da 5.1 a 5.7)	MCA
Gestione free-docs e PEC della documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria (par. 5.7)	SAG
Attuazione prescrizioni/limitazioni e affidamento delle attività al lavoratore (par. 5.7)	RS
Archiviazione della documentazione sulla sorveglianza sanitaria (par. 6.0)	SA
Conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio in un luogo concordato con MCA (par. 6.0)	DA CAV RD RSMU RSVM
Eventuale aggiornamento del DVR (par. 5.10)	RSPP

5.0 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

La sezione V del capo III, titolo I del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria. In particolare, l'art. 41 del citato decreto ne stabilisce le modalità di effettuazione sulla base del Piano di sorveglianza sanitaria redatto da MCA.

Il Piano di sorveglianza sanitaria si sostanzia di visite mediche e di accertamenti diagnostici.

Le visite mediche sono:

- preventive, per la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica;
- periodiche, per la verifica del mantenimento, nel tempo, dell'idoneità alla mansione;
- su richiesta della lavoratrice/lavoratore, se ritenute da MCA correlate ai rischi professionali o alle condizioni di salute;
- in occasione del cambio di mansione al fine di accertare l'idoneità alla nuova mansione;
- precedente alla ripresa del lavoro dopo un assenza di oltre 60 giorni continuativi, per verificare l'idoneità alla mansione.

I costi degli accertamenti diagnostici richiesti da MCA sono a carico dell'Agenzia.

Tra le funzioni previste dal Piano di sorveglianza sanitaria rientra il rilascio del nullaosta per la maternità flessibile.

5.1 Visita medica preventiva per la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica

è soggetto a questa visita il personale:

- neoassunto;
- trasferito, distaccato e/o comandato da ente terzo
- che ha cambiato mansione.

ARPAT reperisce il proprio personale in base alla normativa vigente in materia, con le modalità descritte dalla **PG SG.07** "Gestione del personale". Tali norme prevedono che:

- l'idoneità al lavoro sia acquisita direttamente dal personale che dovrà essere assunto, che produrrà la certificazione di idoneità al lavoro al momento della stipula del contratto individuale di lavoro;
- l'idoneità al lavoro per il personale trasferito, distaccato e/o comandato da ente terzo sia acquisita con il fascicolo personale trasmesso dall'amministrazione di provenienza;
- nei casi di cambio mansione, l'idoneità al lavoro non è necessaria, in quanto già in possesso dell'Agenzia.

È comunque necessario acquisire l'idoneità alla mansione specifica, che viene rilasciata da MCA.

A tal fine, RS, con l'eventuale supporto del SePP, compila i Moduli **Mod SGS.99.005** "Informazioni al Medico competente" e **Mod SGS.99.006** "Tabella personale/rischi associati (Schema)" e li invia a MCA.

Se a lavoratrice/lavoratore sono affidate attività comportanti esposizione a sorgenti radioattive, RS deve prima acquisire la classificazione del lavoratore radioesposto, facendone richiesta all'EQ.

MCA, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva la necessità di acquisire i risultati degli accertamenti diagnostici che si rendessero necessari in funzione del tipo di esposizione al rischio, effettua la visita medica e, sulla base delle informazioni in suo possesso rilascia il giudizio alla mansione specifica.

Per il personale radioesposto, nel giudizio devono essere riportati i limiti di validità del medesimo.

In caso di giudizio di inidoneità temporanea, MCA precisa i limiti temporali di validità dello stesso.

Nel caso di lavoratrice/lavoratore appartenente alle categorie protette, MCA elabora il giudizio di idoneità alla mansione specifica tenendo conto delle indicazioni contenute nel verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) e del contesto lavorativo in cui ARPAT intende destinare la lavoratrice/il lavoratore.

MCA rilascia una copia del giudizio di idoneità a lavoratrice/lavoratore, avendo cura di acquisire l'attestazione di avvenuta consegna, e ne invia tempestivamente una copia (**comunque non oltre i sette giorni dalla data di espressione del giudizio**) al **DG** tramite PEC.

MCA provvede a effettuare tanti invii quanti sono i giudizi espressi.

Il quadro "I" del Mod SGS.99.005 debitamente compilato, viene inviato da MCA a RS e SA.

5.2 Visita medica periodica

Tutto il personale di Agenzia inserito da MCA nel protocollo sanitario è soggetto a visita medica periodica. La frequenza delle visite è stabilita da MCA nel Piano di sorveglianza sanitaria.

Al fine di permetterne l'attuazione, ogni RS aggiorna il Mod SGS.99.006 e lo notifica a SA, che provvede a predisporre l'elenco completo del personale di AV e ad inoltrarlo a MCA **entro la fine dell'anno**.

Sulla base delle informazioni ricevute, MCA programma la sorveglianza sanitaria per l'anno successivo, predisponendo il piano di attività annuale contenente:

- il programma delle visite e degli accertamenti, per singola struttura;
- l'elenco del personale da sottoporre a visita medica, per ognuno dei quali sono indicati i rischi per la salute in relazione alla mansione svolta e l'elenco degli accertamenti diagnostici necessari ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- il programma dei sopralluoghi alle varie sedi.

Il piano viene redatto ed aggiornato da MCA, d'intesa con RSPP, sentiti CAV, RS e RLS, nonché, per il personale radioesposto, con EQ, ed inviato, **entro il 15 gennaio** di ogni anno, a CAV, SA e, per conoscenza, SePP.

SA notifica il calendario a RS della propria struttura e, in base alle tempistiche in esso previste, attiva la procedura per l'individuazione di chi fornisce il servizio relativo all'esecuzione degli accertamenti diagnostici, con le modalità previste dalla **PG SG.10** "Approvvigionamento e valutazione dei fornitori", in modo tale che i risultati degli stessi siano a disposizione di MCA in occasione della data fissata per le visite mediche presso le varie sedi di Agenzia.

Al fine di permettere a MCA il regolare svolgimento della sorveglianza sanitaria programmata, RS assicura, per quanto possibile, la presenza del personale individuato negli elenchi.

Al termine della visita, MCA rilascia una copia del giudizio di idoneità al lavoratore, avendo cura di acquisire l'attestazione di avvenuta consegna, e ne invia tempestivamente una copia (**comunque non oltre i sette giorni dalla data di espressione del giudizio**) a **DG** tramite PEC.

MCA provvede a effettuare tanti invii quanti sono i giudizi espressi.

5.3 Visita su richiesta del lavoratore

Ogni lavoratrice/lavoratore può richiedere a MCA di essere visitata/o, anche se non inserita/o nel protocollo di sorveglianza sanitaria, nel caso in cui ritenga che le condizioni di salute siano correlate ai rischi professionali o suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.

La lavoratrice/il lavoratore informa preventivamente il proprio RS presentando una richiesta redatta secondo il fac simile di "Richiesta visita medica straordinaria" (**Allegato 2**). A tutela della privacy del lavoratore, la richiesta non deve riportare alcuna motivazione specifica né allegati attestanti le condizioni del richiedente.

RS, tramite SA, provvede **entro sette giorni** ad inoltrarla a MCA, che effettua la visita **entro i dieci giorni successivi** al ricevimento.

MCA incontra il lavoratore e analizza la situazione e l'eventuale documentazione a supporto prodotta dal lavoratore.

In caso MCA non ritenga congruente la richiesta, non procede ulteriormente, motivando per iscritto le ragioni della decisione.

In caso MCA ritenga giustificati i timori del lavoratore, provvede a rilasciare il giudizio di idoneità, previa acquisizione, se necessario, degli esiti di ulteriori accertamenti diagnostici ai quali sottoporre il lavoratore.

MCA rilascia al lavoratore una copia dell'esito della valutazione della richiesta o del giudizio di idoneità, avendo cura di acquisire l'attestazione di avvenuta consegna, e ne invia tempestivamente una copia, (**comunque non oltre i sette giorni dalla data di espressione del giudizio**), a **DG** tramite PEC.

5.4 Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi

In caso di infortunio o malattia, le lavoratrici/i lavoratori possono essere assenti dal lavoro anche per lunghi periodi. Nel caso tale assenza superi i 60 giorni continuativi, la normativa vigente prevede che, alla ripresa del lavoro, siano sottoposti a visita medica per accertarne l'idoneità a svolgere le attività assegnate.

A tal fine RS provvede **entro tre giorni**, tramite SA, a informare MCA del rientro della lavoratrice/del lavoratore, in modo da poter fissare la visita **in tempi rapidi, e comunque non oltre i dieci giorni dalla data di ripresa lavorativa**.

Al momento della visita, lavoratrice/lavoratore consegna tutta la documentazione inerente l'infortunio o la malattia occorsa a MCA, in modo da fornire le necessarie informazioni per esprimere il giudizio alla mansione specifica.

MCA rilascia una copia del giudizio di idoneità alla lavoratrice/al lavoratore, avendo cura di acquisire l'attestazione di avvenuta consegna, e ne invia tempestivamente una copia (**comunque non oltre i sette giorni dalla data di espressione del giudizio**) a **DG** tramite PEC.

5.5 Comunicazione dello stato di gravidanza

Al momento in cui ne viene a conoscenza, la lavoratrice inoltra a RS il certificato medico attestante lo stato di gravidanza, redatto da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato.

Nel caso in cui la lavoratrice sia sottoposta a sorveglianza sanitaria o, comunque, nel caso si vogliano accertare eventuali incompatibilità con le attività assegnate, RS provvede **entro tre giorni**, tramite SA, ad inoltrare il certificato, corredato di tutte le informazioni necessarie, a MCA e per conoscenza al SePP. Per le lavoratrici non sottoposte a sorveglianza sanitaria, le informazioni possono essere inviate utilizzando il Mod SGS.99.005.

Il giudizio del MCA sulla tutela della lavoratrice madre è insindacabile.

MCA, **tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dal ricevimento**, valuta se la lavoratrice può proseguire la propria mansione o se devono essere adottate misure preventive, inviando la comunicazione a RS e SA. Nel caso il MCA sia impossibilitato ad esprimere il giudizio nei tempi indicati, il RSPP nelle more dell'espressione del MCA, segnala al RS le disposizioni per mettere in sicurezza la lavoratrice.

La lavoratrice ha l'obbligo di informare RS di qualunque variazione sul suo stato di salute, affinché possa essere riesaminata l'idoneità al lavoro.

Nel caso non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, essa deve presentare il certificato del medico specialista dell'SSN o con esso convenzionato, al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio, il quale disporrà l'astensione anticipata dal lavoro per un periodo pari o inferiore a quello intercorrente tra il rilascio del certificato e l'inizio dell'astensione obbligatoria.

5.6 Flessibilità del congedo di maternità

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, la lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dall'ottavo mese di gravidanza, prolungando così l'attività lavorativa di un ulteriore mese, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Se la lavoratrice desidera prolungare l'attività lavorativa oltre il settimo mese di gestazione, chiede a RS l'autorizzazione a restare in servizio, allegando certificato del medico specialista dell'SSN o con esso convenzionato, che attesti l'idoneità alla prosecuzione del lavoro. La richiesta deve riportare la data dell'ultimo giorno di servizio previsto.

Se la lavoratrice è sottoposta a sorveglianza sanitaria, RS **entro tre giorni** e tramite SA trasmette il certificato medico a MCA, che, sulla base delle informazioni in suo possesso, elabora il nulla osta e lo invia, **tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dal ricevimento del certificato**, a RS e SA che provvede alla notifica alla lavoratrice.

La lavoratrice ha l'obbligo di informare RS di qualunque variazione sul suo stato di salute, affinché possa essere riesaminata l'idoneità al lavoro.

5.7 Gestione dei risultati della sorveglianza sanitaria

La documentazione prodotta da MCA in base alle risultanze delle visite effettuate ai lavoratori a seguito delle attività descritte ai paragrafi precedenti ha effetto sull'assegnazione delle attività ai lavoratori stessi.

La documentazione inviata via PEC a DG viene gestita dal SAA per le Aree Vaste e dal DA tramite SGRU per la Direzione che provvedono a:

- notificare a RS;
- notificare al lavoratore.

Il SAA per le Aree Vaste e il DA tramite SGRU per la Direzione provvedono alla corretta fascicolazione del documento nel fascicolo personale della/del dipendente.

L'iter con il quale RS prende in carico le prescrizioni impartite da MCA è riportato nella Tabella 1.

Se il giudizio espresso da MCA riporta prescrizioni o limitazioni, RS provvede ad attuare quanto disposto da MCA verificando eventuali adeguamenti delle misure di prevenzione primaria in atto, ovvero dando attuazione alle prescrizioni mediante l'Ordine di servizio il cui fac simile è riportato in **Allegato 3**.

Per l'attuazione delle prescrizioni RS può avvalersi del supporto del SePP.

Tabella 1 – Tipologia di giudizi alla mansione specifica e conseguente comportamento di ARPAT

Giudizio di	Cosa fare
1. idoneità	Al lavoratore possono essere assegnate le attività comunicate a MCA
2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni	Attuazione delle prescrizioni o limitazioni previste da MCA (se le prescrizioni o limitazioni richiedono la predisposizione di accorgimenti non già presenti, questi devono essere attuati prima di assegnare la lavoratrice/il lavoratore alle attività individuate), di concerto con SePP.
3. inidoneità temporanea	Assegnare alla lavoratrice/al lavoratore altre attività compatibili con la sua condizione, fino al termine della stessa, di concerto con MCA e SePP
4. inidoneità permanente	Assegnare la lavoratrice/il lavoratore ad altre attività compatibili

Giudizio di	Cosa fare
	con la sua condizione, di concerto con MCA e SePP

Inoltre, RS aggiorna il Mod SGS.99.006 con le informazioni contenute nel quadro “I” del Mod SGS.99.005, elaborato da MCA a seguito delle visite mediche del personale neoassunto o trasferito, in modo da completare il quadro dei rischi ai quali ogni lavoratrice/lavoratore assegnato è soggetto. Tale aggiornamento viene inviato per conoscenza al SePP.

5.8 Visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro

Nei casi in cui la normativa vigente preveda una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, **nei due mesi precedenti la data di cessazione**, RS attiva MCA per sottoporre il lavoratore a visita.

In tale occasione MCA fornisce al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

5.9 Ricorso avverso il giudizio dell’ MCA

Qualora lo ritenga opportuno, la lavoratrice/il lavoratore può fare ricorso contro il giudizio di idoneità espresso da MCA.

Dal momento del ricevimento del giudizio la lavoratrice/il lavoratore ha tempo 30 giorni per presentare domanda di ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone in merito al giudizio stesso confermandolo, modificandolo o revocandolo.

5.10 Comunicazione relativa all’esito della sorveglianza sanitaria

In occasione della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008, MCA predispone, sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria effettuata, una relazione annuale scritta nella quale i risultati sono analizzati in forma anonima e collettiva.

Durante la riunione periodica MCA illustra e spiega i risultati, anche al fine di agevolare l’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

La relazione è consegnata a DG e SePP per l’eventuale aggiornamento del DVR e per la diffusione e messa a disposizione di tutto il personale di Agenzia mediante pubblicazione in Omnibus.

6.0 REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONE

Le registrazioni prodotte nel processo di acquisizione dell’idoneità sanitaria e di sorveglianza sanitaria sono rappresentate dai Mod SGS.99.005 e Mod SGS.99.006 compilati, dai giudizi espressi da MCA, dalle eventuali altre richieste prodotte dal personale.

SA provvede alla loro archiviazione nei fascicoli personali di ciascun lavoratore, secondo il sistema di gestione archivistico-documentale di Agenzia e le disposizioni previste dalla **PG SG.01** “Gestione della documentazione e delle registrazioni”.

Inoltre, come prevede la normativa vigente, ogni struttura deve custodire, in busta chiusa e sigillata, le cartelle sanitarie e di rischio di ogni lavoratrice/lavoratore avente sede nella struttura, in un luogo da concordarsi con MCA. Questa documentazione deve sempre essere a disposizione degli organi di vigilanza.

Riferimenti	Titolo
<i>Riferimenti normativi</i>	
art. 622 Codice penale	Rivelazione di segreto professionale
D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230	Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e smi
L. 12 marzo 1999, n. 68	Norme per il diritto al lavoro dei disabili
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53
D.Lgs. 2003, n. 196	Codice in materia di protezione dei dati personali
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e smi
<i>Riferimenti organizzativi</i>	
	Vigente Manuale di gestione del sistema archivistico – documentale ARPAT
	Vigente Organizzazione sistema di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/08
	Vigente Documento di Valutazione dei Rischi dell'Agenzia ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08. Capitolo I - il Sistema ARPAT
Decreto DA n. 8 del 18.08.2011	Aggiudicazione del servizio di Medico Competente di cui all'art.18 comma i lettera a) del D.Lgs. 81/08 e di Medico Autorizzato secondo previsto dai D.Lgs. 230/95 e 241/2000 e s.m.i, per la durata di tre anni, al C.M.D. Centro Medico Diagnostico Sri., di cui alla procedura indetta con determinazione del D.A. n. 50/2010.

**FAC SIMILE DI
RICHIESTA VISITA MEDICA STRAORDINARIA**

Al Medico Competente o Autorizzato
c/o _____
Pec: _____

tramite: Responsabile del _____
(indicare la struttura e il nominativo)

Oggetto: Visita medica su richiesta del lavoratore.

Il/la sottoscritto/a _____
dipendente della (indicare la struttura) _____
con qualifica di _____

ricorrendo le condizioni di cui all'art. 41, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81;

chiede di essere sottoposto alla visita medica in oggetto.

Data _____

Firma _____

FAC SIMILE DI
ORDINE DI SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI/LIMITAZIONI
IMPARTITE DA MCA

Ordine di servizio n. ____ del _____

Al/la Sig./ra _____

E p.c. a _____

OGGETTO: Attuazione delle prescrizioni/limitazioni alle attività impartite dal Medico competente e autorizzato

Preso visione del Giudizio di Idoneità alla mansione specifica rilasciato dal Medico competente e autorizzato in data gg.mm.aaa a seguito della visita medica in data gg.mm.aaaa;

Al fine di garantire la Sua salute e sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative, si dispone quanto segue:

- elencare per punti le attività vietate o, a seconda del giudizio di idoneità espresso, quelle consentite; le limitazioni; l'utilizzo di dispositivi di protezione, sia collettivi che individuali, necessari alla tutela del lavoratore; ecc.

Data _____

Firma _____

Preventivo di spesa

INDAGINE DI MERCATO finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'appalto delle FUNZIONI DI "MEDICO COMPETENTE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 81/08 E DI MEDICO AUTORIZZATO SECONDO QUANTO PREVISTO DAI D.LGS. 230/95 E 241/2000 E SS.MM.II., PER LA DURATA DI UN ANNO (dal 1.2.2019)

Il sottoscritto _____ in qualità di **(barrare la casella)**

legale rappresentante del seguente soggetto (denominazione/ragione sociale ditta, società) _____ con sede legale in _____ Via _____ codice fiscale _____ Partita IVA _____

oppure

professionista con sede legale in _____ Via _____ codice fiscale _____ Partita IVA _____;

oppure

nel caso in cui l'operatore economico interessato sia un raggruppamento temporaneo di Imprese:

legale rappresentante del seguente soggetto (denominazione/ragione sociale ditta, società) _____ con sede legale in _____ Via _____ codice fiscale _____ Partita IVA _____, **mandataria del R.T.I.**

legale rappresentante del seguente soggetto (denominazione/ragione sociale ditta, società) _____ con sede legale in _____ Via _____ codice fiscale _____ Partita IVA _____, **mandante del R.T.I.**

dichiara/dichiarano

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. n. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dall'avviso per l'affidamento del servizio di cui trattasi;
3. di offrire per l'esecuzione del servizio, i seguenti prezzi:
 - prezzo unitario per dipendente/anno: euro _____ (IVA esclusa).
 - prezzo complessivo : prezzo unitario x n. 673 unità di personale della durata di 1 anno, alle condizioni previste dal documento allegato all'avviso l'importo di euro _____ (IVA esclusa).

Firma digitale